



FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Sofim – Gefina S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale e amministrativa in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II° n. 4, capitale sociale di Euro 12.500.000,00 interamente versato e Euro 59.224.520,64 di riserve come risultanti dall'ultimo bilancio approvato; Codice Fiscale 00209400167 e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 00209400167, Partita I.V.A. 00209400167, iscritto nell'albo degli intermediari finanziari della Banca d'Italia ex art. 106 D.lgs. 385/1993 con il n. 19419.1, telefono 035/247683-248564, indirizzo di posta elettronica: info@grupposofim.com, indirizzo PEC: sofim@cert.legalmail.it, sito internet: www.grupposofim.com

Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati e qualifica del soggetto, incaricato da Sofim-Gefina s.p.a., che entra in rapporto con il Cliente:

Nome	Cognome	Qualifica

Si evidenzia che, nel caso di offerta fuori sede, il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

CHE COS'È UNA FIDEIUSSIONE

Caratteristiche

Con il rilascio della fideiussione, il fideiussore garantisce l'intermediario finanziario, fino all'importo massimo stabilito nella fideiussione stessa, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte verso l'intermediario finanziario dal debitore principale derivanti dal contratto di locazione finanziaria stipulato tra l'intermediario e il debitore medesimo.

Rischi contrattuali

Sul piano contrattuale, tra i principali rischi, va tenuto presente il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale garantito in caso di inadempimento di quest'ultimo e la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare a Sofim-Gefina S.p.A. le somme che la stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dal debitore principale garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende ciò che l'art. 1, comma 136 della legge 4 agosto 2017 n. 124 definisce come "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo."

Venditore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back): il cliente cioè vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; in questi casi se il bene non funziona, non può agire contro nessuno per il risarcimento dei danni.

Nel leasing di immobili o impianti da costruire vi possono essere i seguenti ulteriori rischi in capo al cliente: il bene non viene costruito, oppure viene consegnato in ritardo, oppure può essere difforme dal progetto iniziale o presentare un abuso ad esempio edilizio, oppure può subire un aumento di costi che aumentano l'importo dei canoni della locazione finanziaria.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua vendita/costruzione, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore, la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il Cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Il Cliente-utilizzatore è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all'operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi anche se dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIDEIUSSIONE

Non sono applicate spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Tempi di chiusura del rapporto – Entro i 30 giorni successivi alla richiesta di chiusura del rapporto e all'assolvimento degli eventuali oneri conseguenti si provvede alla chiusura del rapporto stesso.

Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il cliente può presentare un reclamo a Sofim-Gefina S.p.A. nelle forme previste dalla legge indirizzando a Sofim-Gefina S.p.A.-Ufficio reclami-Viale Vittorio Emanuele II n.4-24121 Bergamo o per via telematica all'indirizzo di



posta elettronica ufficioreclami@grupposofim.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata sofim@cert.legalmail.it. Sofim-Gefina S.p.A. deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso Sofim-Gefina S.p.A..

LEGENDA

- **Concedente**: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **Utilizzatore**: è il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **Garante/fideiussore**: è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di Sofim-Gefina S.p.A.
- **Debitore principale garantito**: è la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di Sofim-Gefina S.p.A.
- **Importo massimo garantito**: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare a Sofim-Gefina S.p.A. nel caso di inadempimento del debitore principale.
- **Reviviscenza della garanzia**: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore a Sofim-Gefina S.p.A. siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
- **Canone**: il corrispettivo periodico della locazione.
- **Solidarietà tra fideiussori**: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale in forza del quale il creditore (Sofim-Gefina S.p.A.) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale.

Bergamo, 2/8/2024

SOFIM – GEFINA S.p.A.

Si attesta di aver ricevuto
di non aver ricevuto
il Foglio Informativo sopra riportato

Data

Firma del cliente